



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**Ufficio Circondariale Marittimo
Santa Margherita Ligure**

ORDINANZA

INTERDIZIONE DI SPECCHIO ACQUEO PER FENOMENI FRANOSI

Località: Comune di Chiavari (GE)

Data: dal 23 ottobre 2024

Richiedente: Comune di Chiavari

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure:

VISTA l'Ordinanza n. 49/2017 del Comune di Chiavari del 25 maggio 2017;

VISTA la nota pervenuta in data 25 gennaio 2024 dal Comune di Chiavari con la quale è stata trasmessa una relazione Geologica avente per oggetto la "*frana attiva collina delle Grazie*";

VISTO il messaggio n. 5014 in data 30 aprile 2024 con il quale è stata richiesta al Comando Marittimo Nord Marina Militare della Spezia l'emissione di nulla osta ed il relativo avviso ai naviganti;

VISTA la nota datata 03 agosto 2024 con la quale il Comune di Chiavari chiede l'interdizione dello specchio acqueo antistante le zone ad alta suscettività al dissesto, ricomprese tra Chiavari ed il confine comunale con Zoagli, per una distanza di 200 metri dalla linea di costa;

CONSIDERATO che dalla lettura della predetta nota emerge che il tratto di costa preso in esame è interessato da una condizione di dissesto geomorfologico generalizzato anche al di fuori delle zone di falezze attiva censite dal P.T.A.M.C.;

VISTA la cartografia in cui sono riportati, sulla linea di costa, le coordinate dei punti di inizio e fine dell'area oggetto della richiesta di interdizione;

VISTA la propria Ordinanza n. 157/2024 in data 03 agosto 2024;

VISTA la nota di Coldiretti Pesca, datata 29 agosto 2024, con la quale viene richiesto di valutare una riduzione dell'interdizione per consentire l'effettuazione di attività di pesca;

VISTA la propria nota protocollo n. 10545 in data 06 settembre 2024 diretta al Comune di Chiavari con la quale si chiede di valutare quanto richiesto dalla Coldiretti Pesca;

VISTA il riscontro del Comune di Chiavari datato 04 ottobre 2024, con il quale si trasmettere la nota dello Studio associato di geologia resGEO, datata 01 ottobre 2024, con la quale si conferma che il limite di almeno 50 metri dalla costa è da ritenersi sufficiente a garantire l'inclumità delle persone da eventuali fenomeni franosi;

CONSIDERATO che la distanza dei 50 metri deve essere calcolata a partire dalla linea di costa seguendo il profilo della stessa, indipendentemente dalle competenze territoriali del Comune richiedente;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO apporare le opportune modifica alla propria precende ordinanza, riducendo l'are di interdizione da 200 a 50 metri di distanza dalla linea di costa;

RENDE NOTO

Il tratto di costa ricompreso tra i punti A e B, aventi coordianete geografiche sotto riportate (WGS84), presenta fenomeni franosi che possono interessare lo specchio acqueo antistante.

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A - Punto di inizio interdizione	44° 19' 18.18" N	009° 18' 19,14" E
B - Punto di fine interdizione	44° 19' 47.68" N	009° 16' 50,73" E

Per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1 (Divieti ed obblighi)

- 1.1. Dal 23 ottobre 2024, nello specchio acqueo ricompreso tra i punti A - B e per una distanza di 50 metri dalla linea di costa, come meglio rappresentato nello stalcio planimetrico in calce al presente provvedimento, è vietata l'effettuazione di qualsiasi attività di superficie o subacquea, compresa:
 - 1.1.1. La balneazione
 - 1.1.2. La navigazione;
 - 1.1.3. La sosta e l'ancoraggio;
 - 1.1.4. L'attività di pesca sportiva e professionale.
- 1.2. È fatto altresì divieto di effettuare qualsiasi attività di superficie o subacquea ad una distanza inferiore a metri 50 dal punto B.

Articolo 2 (Deroghe)

2.1. Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo:

2.1.1 le unità della Guardia Costiera, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle Forze militari e di polizia che hanno necessità di accedere al predetto specchio acqueo per motivi di servizio.

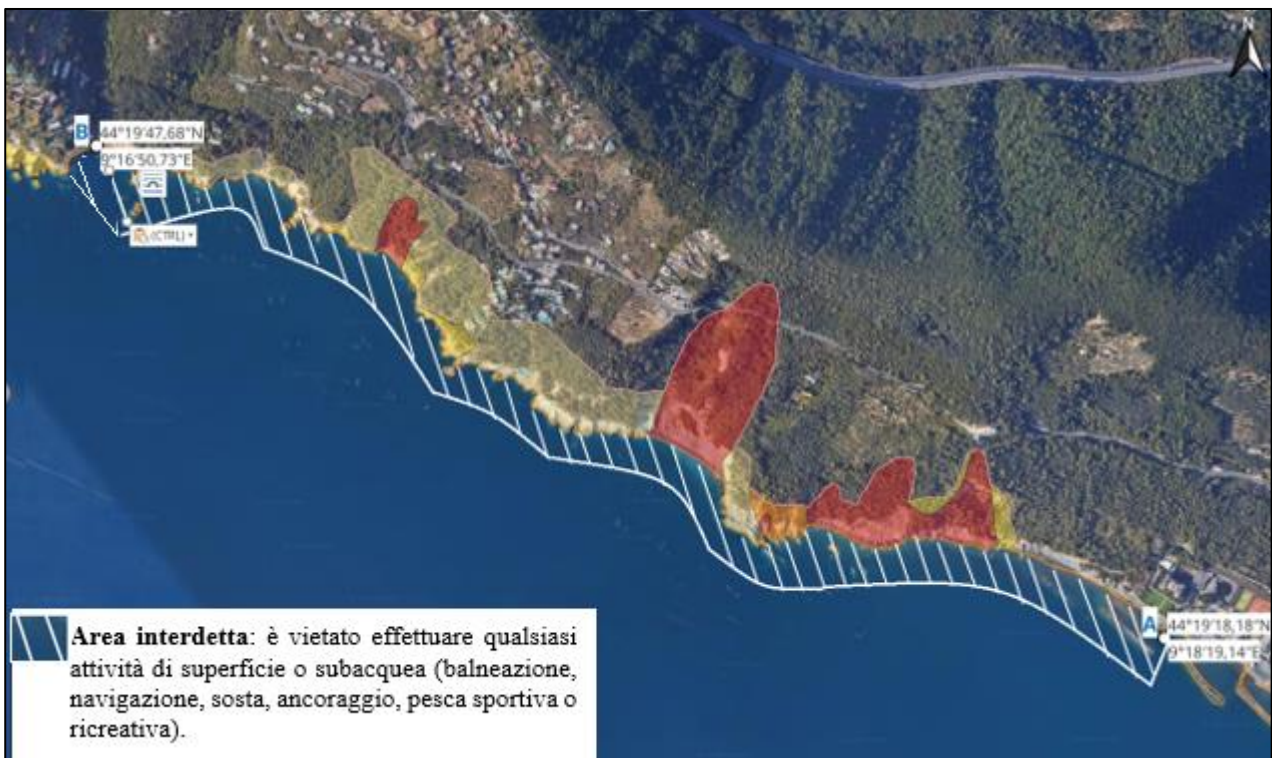
Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

3.1 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margheritaligure.

3.2 L'Ordinanza n. 157/2024 datata 03 agosto 2024 è abrogata.

3.3 I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

PLANIMETRIA



Santa Margherita Ligure, (data del protocollo informatico).

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Salvatore AMENTA
(firmato digitalmente)